

DOCUMENTO 03 Fiori ed 03 del 17/07/2007

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE AL SISTEMA DI CONTROLLO (ISCRIZIONE E/O CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE) DEL MARCHIO DI CONFORMITA' DI PRODOTTO FLOROVIVAISTICO RISPONDENTE ALLE SPECIFICHE TECNICHE STABILITE PER IL MARCHIO "STANDARD GARANTITO FIORI DELLA CAMPANIA®"
DELLA REGIONE CAMPANIA

Scopo: definire i rapporti fra Istituto e aziende florovivaistiche che intendono ottenere l'autorizzazione all'uso del marchio "Standard Garantito Fiori della Campania®"

Distribuzione: Copia controllata (soggetta ad aggiornamento) a: Regione Campania, Commissione di vigilanza, Ispettori, aziende a cui è stata rilasciata un'autorizzazione. Copia in sede a disposizione di: Direttore, Responsabile Amministrazione e Segreteria Tecnica, Assistente Attività Tecniche.

Copia non controllata (non soggetta ad aggiornamento): alle aziende che richiedono all'Istituto la documentazione per l'ottenimento dell'autorizzazione.

copia controllata N°

copia non controllata

| ED. | DATA | OGGETTO | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|-----|----------|------------------|---------|------------|------------------|
| 03 | 17.07.07 | | AAM | Direttore | Regione Campania |
| 02 | 30.09.05 | Seconda edizione | AAM | Direttore | Regione Campania |
| 01 | 20.07.04 | Prima Edizione | AAM | Direttore | Regione Campania |

INDICE

| | |
|--|----------|
| 1. DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO | 3 |
| 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE | 3 |
| 3. RIFERIMENTI | 3 |
| 4. DEFINIZIONI | 3 |
| IS.ME.CERT. ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE, INDIPENDENTE, DI TERZA PARTE, RISPONDENTE ALLE NORME EN 45011 E EN 45012.3 | |
| 5. CONDIZIONI GENERALI | 4 |
| 6. ITER PER L'AMMISSIONE (ISCRIZIONE) AL SISTEMA DI CONTROLLO E/O L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO | 4 |
| 7. VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE E/O AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL LOGO | 6 |
| 8. DIRITTI E DOVERI DELL'AZIENDA ISCRITTA E/O AUTORIZZATA ALL'USO DEL MARCHIO | 7 |
| 9. MODIFICHE DELLA SCHEDA TECNICA E/O DELLE CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E/O DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE | 7 |
| 10. SORVEGLIANZA | 8 |
| 11. SOSPENSIONE / REVOCA | 8 |
| 12. RINUNCIA | 9 |
| 13. CONDIZIONI ECONOMICHE | 9 |
| 14. SCORRETTO USO DELL'ISCRIZIONE E/O DELL'AUTORIZZAZIONE | 9 |
| 15. CESSAZIONE DELLA VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE | 9 |
| 16. RICORSI | 9 |
| 18. RISERVATEZZA | 9 |

DATA

Doc 03 fiori ed. 03 - 17.07.07

TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA PER ACCETTAZIONE

Pagina 2 di 2

1. DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO

IS.ME.CERT. è un Istituto di Certificazione (di seguito "Istituto") che opera come organismo indipendente secondo i criteri definiti dalle Norme UNI CEI EN 45011 e 45012 e provvede a fornire alle Aziende, che ne facciano richiesta, servizi di valutazione e di Certificazione di conformità dei propri sistemi di gestione e/o prodotti alle prescrizioni di una norma o Specifica Tecnica di riferimento.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce i rapporti fra IS.ME.CERT. e le aziende che intendono ottenere e mantenere l'autorizzazione all'uso del marchio "Standard Garantito fiori della Campania[®]", ed utilizzare il relativo Logo.

L'Istituto, attraverso il sistema di controllo stabilito dallo schema e dal piano di controllo accerta la capacità dell'azienda di gestire la qualità della produzione ed a realizzare il prodotto conformemente alla specifica tecnica stabilita nella pertinente scheda. L'autorizzazione rilasciata dall'Istituto è il documento con il quale l'azienda è autorizzata, per determinati prodotti, e attenendosi alle regole stabilite dal presente regolamento, ad utilizzare il simbolo grafico registrato (Logo) che identifica il prodotto a marchio "Standard Garantito fiori della Campania[®]".

3. RIFERIMENTI

Norma Italiana UNI EN ISO 19011

Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale

Norma Italiana UNI EN ISO 9000:2000

Sistemi di gestione per la Qualità: Fondamenti e terminologia

Norma Italiana UNI EN ISO 9001:2000

Sistemi di gestione per la Qualità - Requisiti

Norma Italiana UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Requisiti generali per la competenza dei Laboratori di prova e di taratura

Norma italiana UNI CEI EN 45011

Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti

Norma italiana UNI CEI EN ISO/IEC 17021

Valutazione della conformità - Requisiti per gli Organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione.

Norma Italiana UNI CEI EN 45020

Normazione ed attività connesse – vocabolario generale

Norma Italiana UNI CEI 70006

Regole generali per un sistema tipo di certificazione di prodotti da parte di un organismo indipendente

Norma Italiana UNI CEI 70007

Guida ai provvedimenti che un organismo di certificazione deve adottare nel caso di uso non corretto del suo marchio di conformità.

Norma Italiana UNI CEI 70009

Guida per l'indicazione della conformità alle norme nei sistemi di certificazione da parte di terzi

Norma Italiana UNI CEI 70014

Requisiti per la redazione delle norme da utilizzare per la certificazione dei prodotti.

La normativa di riferimento sopra elencata è da intendersi applicabile utilizzando l'ultima edizione pubblicata

4. DEFINIZIONI

Sono applicabili le definizioni richiamate dalle norme UNI CEI EN 45020 e ISO IEC 48:

Istituto

IS.ME.CERT. Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare. Organismo di Certificazione, indipendente, di terza parte, rispondente alle norme EN 45011 e EN 45012.

Prodotto

Risultato di attività o processi.

Nello specifico contesto, il prodotto florovivaistico conforme alle Specifiche Tecniche che stabiliscono le caratteristiche della singola specie vegetale ornamentale (o di una sua parte), e della confezione commercializzabile.

Processo

Insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano degli elementi in ingresso (materie prime, semilavorati, servizi, etc.) in elementi in uscita (prodotto).

Specifico tecnica (scheda tecnica)

Documento, concordato con le parti interessate, emesso dalla Regione Campania, che prescrive le caratteristiche della specifica specie vegetale ornamentale (o di una sua parte) e della confezione, che devono essere presenti all'atto della sua messa in commercio.

Schema di controllo di prodotto florovivaistico campano

Documento operativo, che viene redatto dall'Istituto, se necessario, con l'assistenza di uno o più esperti qualificati nello specifico settore merceologico del prodotto che definisce, sulla base di quanto riportato nelle Specifiche Tecniche, il piano dettagliato delle verifiche da effettuare al fine di accertare la conformità del prodotto alle Specifiche Tecniche.

Autorizzazione all'uso del marchio (logo) depositato

documento contrattuale tra richiedente ed Istituto con il quale quest'ultimo accorda il diritto di utilizzo del marchio "Standard Garantito fiori della Campania®".

Richiedente

Soggetto giuridico che chiede l'ammissione al sistema di controllo del marchio e/o il rilascio dell'autorizzazione all'uso dello stesso da parte dell'Istituto.

Azienda controllata

Azienda agricole e/o confezionatrici che producono e confezionano fiori e/o parti vegetali conformi alle specifiche schede tecniche di pertinenza.

Azienda autorizzata all'uso del marchio

Soggetto giuridico al quale IS.ME.CERT. ha rilasciato l'autorizzazione all'uso del marchio (logo) depositato. (Nel caso vedi Produttore, Richiedente, riferibili alla stessa entità).

Sistema di controllo

Sistema di controllo gestito da IS.ME.CERT. per realizzare tutte le attività di verifica e prova, previste dallo schema e piano dei controlli, sui soggetti della filiera di produzione e commercializzazione del prodotto.

5. CONDIZIONI GENERALI

5.1 Possono richiedere l'adesione al sistema di controllo e/o l'autorizzazione all'uso del Marchio tutte le aziende con sito produttivo nella Regione Campania, senza alcuna esclusione, che abbiano interesse ad utilizzare per i propri prodotti il marchio di conformità per uno o più prodotti.

5.2 Affinchè venga attivato l'iter dei controlli da parte dell'Istituto, il Richiedente deve:

- presentare domanda all'Istituto (allegato 1,2 o 3 schema e PdC fiori);
- attuare il processo di produzione e/o di condizionamento, confezionamento, stoccaggio e trasporto secondo modalità che devono rispondere ai requisiti di un sistema di garanzia della qualità documentato che - avvalendosi di procedure scritte ed effettuando sistematiche registrazioni delle attività critiche riguardanti gli aspetti regolamentati - fornisca evidenza probante della capacità dell'azienda di realizzare prodotto conforme alle prescrizioni previste dalla scheda tecnica pertinente;
- accettare le regole fissate dal presente regolamento e le condizioni comunicate dall'Istituto.

5.3 L'accettazione della domanda di ammissione al sistema di controllo e/o il rilascio dell'autorizzazione, ed il mantenimento della sua validità, comporta l'osservanza da parte dell'azienda di tutti gli adempimenti previsti nel presente regolamento.

6. ITER PER L'AMMISSIONE (ISCRIZIONE) AL SISTEMA DI CONTROLLO E/O L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO

6.1 Presentazione della domanda

Il Richiedente deve presentare la domanda di adesione al sistema di autorizzazione all'uso del marchio all'Istituto, allegando: per le aziende agricole (che producono ed eventualmente confezionano in azienda esclusivamente la loro produzione)

- estratto di mappa e partite catastali ();
- iscrizione alla camera di commercio;

copia documento identità per l'autocertificazione di quanto riportato nella domanda.

Per le aziende che confezionano e/o classificano il prodotto per la commercializzazione

- elenco dei fornitori (aziende di produzione florovivaistiche che devono essere necessariamente iscritte al sistema di controllo e quindi aver presentato domanda all'Istituto ed aver ottenuto l'ammissione al sistema);

DATA

Doc 03 fiori ed. 03 - 17.07.07

TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA PER ACCETTAZIONE

Pagina 4 di 4

- planimetria dei locali di lavorazione e stoccaggio
- iscrizione alla camera di commercio;
- copia documento identità per l'autocertificazione di quanto riportato nella domanda.

6.2 Esame della domanda e fase istruttoria

Al ricevimento della domanda, questa è istruita al fine di:

- verificare che i requisiti per l'autorizzazione siano chiaramente definiti e documentati (es.: prodotti, sedi, unità operative, quantità prodotte, ecc.);
- verificare la completezza della documentazione;

Qualora la documentazione risultasse incompleta, l'Istituto ne dà comunicazione al Richiedente perché invii quanto risulta mancante.

6.3 Validazione della scheda tecnica di prodotto

Il documento tecnico descrittivo delle caratteristiche del prodotto, è quello emesso dalla Regione Campania.

La Segreteria tecnica dell'Istituto inserisce le schede nell'elenco dei documenti tecnici validati rendendole disponibili a chiunque ne faccia richiesta, e pubblicandole sul sito web www.fioricampania.it.

6.4 Verifica delle specifiche del prodotto

Per accertare le caratteristiche stabilite dalla norma (scheda tecnica di prodotto) della specie vegetale o sua parte siano conformi, è necessario sottoporre il prodotto a prove. Esse sono generalmente realizzate direttamente presso l'azienda da un Ispettore dell'Istituto, da un esperto tecnico nominato, o possono essere richieste ad un laboratorio.

6.4.1 In quest'ultimo caso l'Istituto, procede alla scelta del laboratorio o dei laboratori di prova competenti, che siano accreditati ed operanti secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 oppure, se non sono accreditati, siano valutati idonei dall'Istituto per l'effettuazione delle prove programmate.

6.4.2 Le prove si considerano concluse positivamente quando l'Istituto, esaminati i rapporti delle prove effettuate dall'ispettore o ricevuti dal laboratorio, accerta che i risultati sono conformi ai requisiti della scheda tecnica.

Se le verifiche hanno esito negativo, la pratica d'autorizzazione viene sospesa in attesa che il Richiedente, entro un termine di tempo concordato, comunichi di aver risolto le cause di non conformità del prodotto, e chieda all'Istituto la ripetizione delle prove.

6.5 Valutazione dell'azienda

La verifica presso il richiedente è realizzata dall'Istituto mediante un Ispettore che opera conformemente alla norma ISO 19011.

L'Istituto nomina un Gruppo di valutazione, tenendo presente anche l'esperienza specifica e l'eventuale incompatibilità fra l'attività svolta da ciascuno degli ispettori membri del Gruppo e le esigenze del Richiedente.

Nel Gruppo di valutazione, un membro agisce come R.G.V.I. (Responsabile gruppo di Verifica Ispettiva). Il Gruppo di Valutazione può essere integrato con la nomina di un esperto tecnico.

Nel caso che l'azienda del Richiedente sia di piccole o medie dimensioni, il Gruppo di valutazione può essere costituito da una sola persona.

6.5.1 Prima di dar corso alla prima verifica, il R.G.V.I. concorda e notifica, in forma scritta, o previa intesa verbale, al Richiedente la data dell'ispezione e rende noto il programma della visita di valutazione.

Le visite successive possono anche non essere preavvisate all'azienda. In tal caso il programma di ispezione viene discusso e concordato con l'Azienda nel corso della riunione di apertura.

6.5.2 Nel caso di produzioni stagionali l'azienda concorda con l'Ispettore l'inizio della lavorazione. Se questa non è effettuata quotidianamente durante tutta la stagione di lavorazione, l'azienda comunica all'Ispettore un programma dei giorni di lavorazione del prodotto per cui richiede l'autorizzazione. Se ciò non è possibile, per questioni organizzative legate alle condizioni meteorologiche (che vincolano la fase agricola in modo imprevedibile), preavvisa comunque sempre la data in cui lavorerà il prodotto. Preavvisi inferiori ai 7 giorni devono essere esplicitamente concordati tra azienda ed Istituto.

6.5.3 Nella fase esecutiva dell'ispezione, che ha luogo nella sede del Richiedente, il Gruppo di valutazione, prima di iniziare la visita di verifica, effettua una riunione introduttiva con personale interessato, allo scopo di fornire reciproci chiarimenti e di definire nei dettagli il programma operativo della visita.

Il Gruppo di valutazione ispeziona le attività che vengono svolte per assicurare la qualità del prodotto e verifica se le suddette attività, le procedure, i controlli, le registrazioni, il trattamento delle non conformità e quant'altro risulti pertinente, sono sufficienti a garantire, con ragionevole certezza, la qualità del prodotto e la rintracciabilità delle produzioni. Inoltre durante la verifica saranno effettuate sul prodotto confezionato delle prove di conformità alla pertinente scheda tecnica.

6.5.4 Al termine della visita, il Gruppo di valutazione, elaborati i dati raccolti, rende noto nella riunione di chiusura, alla presenza della Direzione, i risultati formalizzando le eventuali non conformità rilevate e richiedendo che vengano apportate adeguate azioni correttive.

L'esito della valutazione viene documentato nel resoconto di ispezione.

Successivamente, il R.G.V.I. trasmette all'Istituto un rapporto che descrive il Sistema di garanzia della qualità attuato dal richiedente, tutta la documentazione relativa alla verifica ispettiva, e l'esito delle prove di conformità.

6.5.5 Nel caso siano accertate delle non conformità il Richiedente, per ottenere l'autorizzazione, deve impegnarsi ad attuare, entro un tempo concordato, un piano di azioni correttive, atte ad eliminare le eventuali non conformità riscontrate.

In tal caso dopo che il Richiedente ha completato l'attuazione del suddetto piano, l'Istituto può procedere ad una nuova verifica di valutazione con la quale accerta che il Richiedente abbia apportato le previste azioni correttive. Tali verifiche sono comunque previste con frequenza stabilita anche in relazione alla eventuale stagionalità della produzione ed al grado di affidabilità del sistema di gestione aziendale della qualità del prodotto per il quale l'azienda chiede l'ammissione al sistema e/o l'autorizzazione all'uso del marchio.

6.6 Ammissione al sistema (iscrizione) e/o rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio

Effettuata, con esito positivo, sia la verifica della conformità del prodotto alle prescrizioni previste dalla scheda tecnica, sia la verifica del sistema di garanzia della qualità e rintracciabilità, il funzionario dell'Istituto responsabile dello schema sottopone la proposta d'iscrizione e/o l'autorizzazione all'uso del marchio, assieme alla relativa documentazione, al Direttore, il quale esprime il suo parere per l'iscrizione e/o il rilascio dell'autorizzazione, potendo, se lo ritiene necessario, richiedere un'istruttoria o una verifica integrativa.

Dopo l'iscrizione e/o il rilascio dell'autorizzazione, l'Istituto acquisisce il presente Regolamento ed il Regolamento per l'utilizzo del Marchio, debitamente firmati dall'azienda, ed iscrive il Richiedente che ha ottenuto l'iscrizione e/o l'autorizzazione, nel Registro dei produttori controllati, pubblicato sul sito web dell'Istituto (www.fioricampania.it).

6.7 Consegna delle etichette numerate

A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio l'azienda riceve dall'Istituto un certo quantitativo di etichette adesive numerate, riportanti il simbolo grafico "Standard Garantito fiori della Campania®". L'azienda può utilizzare, sotto la propria responsabilità, queste etichette sulle confezioni che ha controllato essere conformi alla scheda tecnica stabilita, ed esclusivamente per le tipologie di prodotto per le quali è stata espressamente autorizzata.

6.8 L'azienda autorizzata all'uso del marchio, in alternativa a quanto previsto al punto precedente, può richiedere all'Istituto l'autorizzazione alla stampa del marchio e delle indicazioni che lo accompagnano (categoria merceologica, riferimento per inoltrare segnalazioni, numero progressivo della confezione) su proprio materiale (etichette, imballi). In tal caso deve inoltrare domanda scritta all'Istituto indicando la tiratura prevista, la tipografia incaricata ed allegando una bozza di stampa di tutto il materiale per il quale chiede l'autorizzazione alla stampa. L'Istituto, verificata la conformità della bozza, invia all'azienda l'autorizzazione alla stampa.

6.9 Mancata idoneità all'autorizzazione

La mancata idoneità all'iscrizione e/o all'autorizzazione può essere giudicata, per i rispettivi ambiti di pertinenza, dall'Ispettore, dal funzionario dell'Istituto responsabile dello schema e dal Direttore.

Il Richiedente che non condivide le decisioni prese nei suoi confronti può fare ricorso al Comitato di Certificazione dell'Istituto.

6.10 Mantenimento

Per tutto il periodo di validità dell'Iscrizione e/o dell'Autorizzazione l'azienda è tenuta al rispetto del presente regolamento e del regolamento per l'uso del Marchio (doc 33 fiori), nonché al mantenimento dei requisiti che hanno permesso il rilascio dell'iscrizione e/o autorizzazione.

7. VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE E/O AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL LOGO

7.1 Periodo di validità

La validità dell'iscrizione e/o dell'autorizzazione all'uso del Marchio è di un anno dalla data di emissione dell'iscrizione e/o dell'autorizzazione.

7.2 Condizioni di validità

Nel periodo di validità dell'iscrizione e/o autorizzazione l'Istituto ha il compito di verificare che l'azienda iscritta al sistema di controllo qui stabilito (la quale è responsabile della conformità della produzione alle specifiche contenute nella scheda tecnica pertinente), mantenga inalterate le condizioni che hanno permesso l'iscrizione e/o il rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio.

A tale scopo l'azienda iscritta e/o autorizzata all'uso del marchio deve:

- conservare idonea documentazione di registrazione sulla rintracciabilità e sul riscontro qualitativo delle produzioni, e renderle disponibili all'Istituto quando questo le richieda;

registrare le produzioni raccolte e la loro destinazione (nel caso l'azienda sia solo di produzione senza confezionamento)

- comunicare settimanalmente il numero di confezioni, per giorno, etichettate con il marchio;

- consentire il libero accesso alla propria azienda agli Ispettori nominati dall'Istituto, fornendo la necessaria assistenza nel corso della verifica ispettiva

- eliminare le non conformità accertate e notificate dall'Istituto nel corso delle visite di sorveglianza.

7.3 Rinnovo

Il mantenimento dell'iscrizione o il rinnovo dell'autorizzazione viene rilasciato a seguito del risultato positivo di verifiche sul prodotto e sul sistema di garanzia della qualità e rintracciabilità adottato, effettuato nel periodo precedente la scadenza dell'iscrizione e/o dell'Autorizzazione, secondo le modalità definite al punto 6.

8. DIRITTI E DOVERI DELL'AZIENDA ISCRITTA E/O AUTORIZZATA ALL'USO DEL MARCHIO

8.1 All'azienda iscritta e/o autorizzata all'uso del marchio è consentito:

- dare pubblicità all'ottenimento dell'iscrizione e/o dell'autorizzazione, nei modi ritenuti opportuni - utilizzare il Logo in modo conforme a quanto disposto nel relativo Regolamento Doc 33 fiori.

8.2 L'autorizzazione non assolve l'azienda autorizzata all'uso del marchio dagli obblighi di legge relativi ai prodotti ed ai processi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare all'Istituto per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'azienda autorizzata all'uso del marchio a terzi, nei casi contemplati dal DPR 24 maggio 1988 n. 224 e dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi e per comportamenti sistematici od occasionali, dell'azienda autorizzata all'uso del marchio stesso, non allineati a Leggi e/o Regolamenti.

L'Istituto non è quindi responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'azienda autorizzata all'uso del marchio o dai suoi prodotti, processi o servizi.

8.3 L'iscrizione e/o l'autorizzazione non è trasferibile o estensibile ad altri prodotti aziendali diversi da quelli espressamente indicati nell'iscrizione e/o nell'autorizzazione, ai prodotti realizzati da altre aziende produttive o a unità di produzione o lavorazione diverse da quella alla quale è stata rilasciata l'iscrizione e/o l'autorizzazione.

8.4 Modifiche anagrafiche od organizzative o cambi di proprietà, consentono il mantenimento dell'iscrizione e/o dell'autorizzazione purché l'Istituto:

- venga tempestivamente informato per iscritto;

- abbia verificato che le modifiche non alterino la conformità alle condizioni che hanno permesso il rilascio dell'autorizzazione.

8.5 L'azienda iscritta al sistema di controllo si deve impegnare a:

- mantenere il prodotto ed il proprio sistema qualità conformi ai requisiti accertati;

- accettare le verifiche sul prodotto e le visite di sorveglianza che si rendessero necessarie per mantenere valida l'autorizzazione all'uso del marchio;

- tenere una registrazione di tutti i reclami pervenutigli e delle conseguenti azioni correttive e preventive attuate, e metterle a disposizione dell'Istituto in occasione delle visite di sorveglianza;

- mantenere apposita contabilità delle produzioni realizzate e/o delle etichette/confezioni numerate fornite dall'Istituto o di quelle da essa stessa realizzate, previa autorizzazione alla stampa da parte dell'Istituto;

- tenere una registrazione delle etichette/confezioni utilizzate ed inviare tale rendicontazione all'Istituto secondo la tempistica da questi indicata.

8.6 L'azienda iscritta e/o autorizzata all'uso del marchio deve subito cessare l'esibizione o qualsiasi altro uso dei documenti d'iscrizione e/o d'autorizzazione, nonché l'utilizzo delle etichette, nei casi in cui:

- si sia verificata la scadenza, la cessazione, la cancellazione, l'annullamento o il ritiro dell'iscrizione e/o dell'autorizzazione;

- abbia apportato modifiche al prodotto e/o al sistema qualità che non siano state accettate dall'Istituto;

- non abbia attuato le modifiche al prodotto (vedi punto 9) e/o al sistema qualità prescritte dall'Istituto;

- si sia verificata qualsiasi altra circostanza che causi la ragionevole aspettativa di influenza negativa sulla conformità alle specifiche dei prodotti.

9. MODIFICHE DELLA SCHEDA TECNICA E/O DELLE CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E/O DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

9.1 Modifiche e/o aggiornamenti della scheda tecnica descrittiva delle caratteristiche del prodotto.

Qualora venga modificata e/o aggiornata la scheda tecnica, descrittiva delle caratteristiche del prodotto, utilizzata come riferimento per il rilascio dell'autorizzazione, l'Istituto stabilisce la data entro la quale l'azienda controllata deve aggiornare e rendere conformi i suoi prodotti alle nuove specifiche.

Alla scadenza prevista, vengono effettuate, su campioni prelevati dalla produzione e/o dal normale processo di lavorazione, tutte le prove necessarie, al fine di verificare la conformità del prodotto alla scheda tecnica modificata e/o aggiornata.

Qualora l'azienda controllata non abbia apportato le previste modifiche, entro la data stabilita, o qualora i risultati delle prove sui campioni non accertino la conformità, l'autorizzazione sarà sospesa in attesa che il Richiedente, entro un periodo di tempo concordato, sia in grado di ripristinare la conformità dei prodotti e di richiedere all'Istituto la ripetizione delle prove.

9.2. Modifiche delle condizioni d'iscrizione al sistema di controllo e/o dell'autorizzazione

Qualora l'Istituto apporti modifiche alle modalità e/o alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, ne dà tempestiva comunicazione alle aziende controllate o ai Richiedenti con domanda in corso di esame, invitandoli ad adeguarsi alle nuove prescrizioni o a sottoporre commenti alla comunicazione, entro un termine che verrà indicato dall'Istituto tenendo conto dell'entità delle variazioni apportate.

Le aziende controllate o i Richiedenti, in caso di non accettazione delle variazioni al Regolamento possono rinunciare, purché ne diano comunicazione all'Istituto, secondo le modalità indicate nell'art. 12 del presente Regolamento.

10. SORVEGLIANZA

Dopo l'ammissione al sistema di controllo e/o il rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio, l'Istituto attua un'attività di sorveglianza e controllo sull'azienda, al fine di verificare che le caratteristiche dei prodotti ed il sistema di controllo della qualità rimangano conformi ai requisiti accertati.

Tale attività ha cadenza almeno semestrale e si basa su verifiche ispettive con o senza preavviso e, per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti, su prove sul prodotto.

I controlli sul prodotto vengono svolti tramite verifiche su campioni prelevati, sia alla produzione, sia dai processi di lavorazione, sia dai magazzini di stoccaggio. I controlli sul prodotto confezionato possono essere inoltre effettuati presso i principali mercati di commercializzazione. Per le suddette verifiche si seguono le modalità generali indicate nell'articolo 6.5 del presente Regolamento.

10.3 Le verifiche del sistema di controllo della qualità vengono svolte per mezzo di visite di sorveglianza che hanno luogo secondo le modalità generali indicate nell'articolo 6.5 del presente Regolamento.

10.4 L'azienda controllata deve consentire all'Istituto di svolgere le previste attività di sorveglianza e fornire a tale scopo la necessaria assistenza e documentazione (vedi art. 7.2 del presente Regolamento).

Qualora, a seguito di verifiche e prove, siano riscontrati scostamenti dai requisiti fissati, l'Istituto informa per iscritto l'azienda controllata invitandola ad eliminare le "non conformità" riscontrate.

L'azienda deve impegnarsi ad eliminare le "non conformità" rilevate mettendo in atto adeguate azioni correttive.

10.5 Il prodotto immesso sul mercato è soggetto a controlli effettuati dalla Commissione di controllo sul mercato composta da funzionari della Commissione di vigilanza presieduta dalla Regione Campania.

11. SOSPENSIONE / REVOCA

Nel caso di gravi carenze o del perdurare di scostamenti dalla conformità, dopo il termine concordato per la loro eliminazione, l'Istituto può, a suo insindacabile giudizio, avviare la procedura di sospensione o di revoca dell'iscrizione e/o dell'autorizzazione all'uso del marchio.

11.1 Sono considerati motivi di sospensione, modifiche nelle caratteristiche dei prodotti e nel sistema qualità tali da pregiudicare o rendere indeterminata, una o più caratteristiche fondamentali del prodotto, ed inoltre:

- l'uso o la pubblicizzazione impropria dell'iscrizione e/o dell'autorizzazione all'uso del marchio ottenuta;
- il verificarsi di infrazioni alle prescrizioni emanate dall'Istituto;
- l'apporto di una modifica alle condizioni che hanno consentito l'iscrizione e/o l'autorizzazione che non sia stata accertata dall'Istituto;
- il mancato rispetto di disposizioni di legge relative all'attività svolta;
- inosservanza dei requisiti e prescrizioni derivanti dall'applicazione degli articoli del presente Regolamento;
- ripetuta inosservanza degli impegni assunti con l'Istituto per porre rimedio agli scostamenti dai requisiti richiesti e segnalati all'azienda;
- cessazione delle attività per le quali il Richiedente aveva ottenuto l'iscrizione e/o l'autorizzazione all'uso del marchio;
- cessione, fallimento o liquidazione: in questi casi, con opportuna domanda approvata dall'Istituto, l'autorizzazione può passare al nuovo soggetto giuridico subentrato nella stessa attività se ne garantisce i requisiti che sono alla base dell'iscrizione e/o dell'autorizzazione.

Il Direttore, al verificarsi di una o più delle condizioni specifiche descritte o di altre riferibili al contesto generale delle norme volontarie o cogenti, sospende l'azienda dal sistema di controllo e/o l'autorizzazione all'uso del marchio. Il perdurare della situazione che ha provocato la sospensione, attiva la successiva revoca dell'iscrizione e/o dell'autorizzazione. La revoca può anche essere direttamente proposta nel caso di inadempienze giudicate particolarmente gravi e/o non risolvibili.

11.2 Comunicazione di sospensione o di revoca

Rilevato un motivo di sospensione o di revoca l'Istituto notifica per iscritto le proprie decisioni all'azienda controllata mediante lettera raccomandata A.R..

Dal momento del ricevimento di tale comunicazione l'azienda deve sospendere qualsiasi attività svolta nell'ambito del sistema controllato e/o l'utilizzo dell'autorizzazione dell'uso del contrassegno (logo) del marchio.

11.3 Conseguenze alla revoca dell'autorizzazione

A seguito di decisione di revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio l'Istituto provvede:

- al ritiro ed annullamento dell'autorizzazione,
- alla cancellazione dal Registro delle aziende controllate;
- alla non ammissione all'istruzione della domanda presentata dal Richiedente se non dopo 6 mesi dalla data di revoca, e ciò soltanto a seguito della dimostrazione che sono stati presi i provvedimenti che l'Istituto ritiene opportuni per evitare il ripetersi delle condizioni che avevano dato luogo alla revoca;
- alla pubblicizzazione del provvedimento di revoca, almeno tramite gli stessi canali utilizzati per divulgare l'iscrizione e/o il rilascio dell'autorizzazione.

12. RINUNCIA

L'azienda controllata può rinunciare alla partecipazione al sistema di controllo:

- a) alla scadenza del periodo di validità d'iscrizione e/o dell'autorizzazione;
- b) in caso di variazione delle norme di riferimento, come precisato dall'articolo 9 del presente Regolamento;
- c) in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;
- d) per recessione motivata da cessazione dell'attività o cessione dell'azienda, ecc..

La comunicazione deve essere inviata dall'azienda controllata entro un mese dalla data di notifica delle variazioni da parte dell'Istituto (casi b) e c)) o dal verificarsi della circostanza dante causa (caso d)).

A seguito della rinuncia l'ex azienda controllata si obbliga a:

- restituire l'originale della comunicazione d'iscrizione/o dell'autorizzazione;
- non utilizzarne le eventuali copie o riproduzioni;
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo riferibile al marchio "Standard Garantito fiori della Campania[®]"al ;
- darne notizia ai committenti in maniera analoga a come era stata comunicata l'avvenuta iscrizione e/o rilascio dell'autorizzazione;
- sospendere immediatamente l'immissione di prodotto nella filiera controllata o l'uso del contrassegno relativo ed a rendicontare, entro 10 giorni, le etichette fino a quel momento impiegate;
- restituire le etichette eventualmente in dotazione e non utilizzate.

Inoltre, la rinuncia comporta da parte dell'Istituto:

- la cancellazione dell'ex azienda controllata dal registro;
- la non ammissione all'istruzione della domanda presentata dall'ex azienda controllata se non dopo 6 mesi dalla data di risoluzione dell'accordo, salvo eccezioni valutabili dalla Direzione dell'Istituto.

13. CONDIZIONI ECONOMICHE

13.1 Tariffe

Per la durata del programma regionale tutte le attività realizzate dall'Istituto sono a carico della Regione Campania e pertanto le aziende non hanno nessun impegno economico con l'Istituto. Eventuali successive modifiche che dovessero comportare impegni economici dell'azienda nei riguardi dell'Istituto verranno preventivamente comunicati e saranno validi solo se esplicitamente sottoscritti dall'azienda.

14. SCORRETTO USO DELL'ISCRIZIONE E/O DELL'AUTORIZZAZIONE

E' giudicato scorretto l'uso dell'iscrizione e/o dell'autorizzazione ogni qualvolta esso possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione (tecnica, commerciale, ecc.).

L'istituto, accertato l'uso scorretto dell'autorizzazione all'uso del marchio, prende le misure atte ad impedirne la prosecuzione.

15. CESSAZIONE DELLA VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

Nei casi di rinuncia o revoca dell'iscrizione e/o dell'autorizzazione all'uso del marchio, l'Istituto provvede al ritiro ed all'annullamento dell'iscrizione e/o dell'autorizzazione e l'ex azienda controllata s'impegna a sospendere immediatamente l'uso delle etichette e a provvedere alla distruzione di tutta la modulistica residua contenente, sotto qualsiasi forma, riferimenti all'iscrizione e/o all'autorizzazione.

16. RICORSI

Il richiedente può fare ricorso contro le decisioni dell'Istituto, esponendo al Comitato direttivo dell'Istituto, entro trenta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, le ragioni del proprio dissenso. Queste saranno trasmesse al Comitato di Certificazione.

Il Comitato di Certificazione è convocato per esaminare il ricorso ed esprimere il proprio parere entro tre mesi dalla relativa data di ricezione. La decisione del Comitato è inappellabile.

Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso sono a carico dell'Azienda.

17. CONTROVERSIE

In caso di controversie si elegge competente il Foro di Napoli.

18. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di controllo alle aziende per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio sono considerati riservati e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura.

Il personale dell'Istituto, che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni, vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, è tenuto al segreto professionale.

Con l'atto di sottoscrizione del presente regolamento il sottoscritto accetta integralmente i contenuti del presente documento e le responsabilità connesse alle attività da esso esercitate nell'ambito della filiera.

PER ACCETTAZIONE

Data _____

Firma (leggibile) _____